



Comune di Oristano

Provincia di Oristano

Disciplinare di gara

**Affidamento della gestione dei rifiuti urbani ed assimilati e
concessione del servizio di raccolta e gestione dei rifiuti
portuali nel Comune di Oristano**

**“Appalto conforme ai Criteri Ambientali Minimi di cui al
Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare 13 febbraio 2014”**



1.	PREMESSE	4
2.	DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.....	4
2.1	Documenti di gara.....	4
2.2	Chiarimenti.....	4
2.3	Comunicazioni.....	5
3.	OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI.....	5
3.1	Servizi di base con corrispettivo a corpo	6
3.2	Servizi aggiuntivi con corrispettivo a misura.....	8
3.3	Disposizioni comuni ai paragrafi 3.1 e 3.2.....	8
4.	DURATA DELL’APPALTO, OPZIONI E RINNOVI	8
4.1	Durata	8
4.2	Opzioni e rinnovi	8
5.	SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	9
6.	REQUISITI GENERALI.....	10
7.	REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA	11
7.1	Requisiti di idoneità	11
7.2	Requisiti di capacità economica e finanziaria.....	11
7.3	Requisiti di capacità tecnica e professionale.....	12
7.3.1	Esecuzione di servizi analoghi.....	12
7.3.2	Possesso di certificazioni	12
7.4	Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE	13
7.5	Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili	14
8.	AVVALIMENTO	14
9.	SUBAPPALTO.....	15
10.	GARANZIA PROVVISORIA	15
11.	SOPRALLUOGO.....	17
12.	PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC.....	18
13.	MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	18
14.	SOCCORSO ISTRUTTORIO.....	19
15.	CONTENUTO DELLA BUSTA “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	20
15.1	Domanda di partecipazione	20
15.2	Documento di gara unico europeo.....	21
15.3	Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo.....	22
16.	CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA	26
17.	CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA	27
18.	CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	27
18.1	Criteria di valutazione dell’offerta tecnica	28
18.2	Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta tecnica.....	30
18.2.1	Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo dei punteggi qualitativi discrezionali “D”	30
18.2.2	Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo dei punteggi quantitativi “Q”	31



18.2.3	Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo dei punteggi tabellari “T”	31
18.3	Metodo per il calcolo dei punteggi	31
18.4	Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta economica	32
18.4.1	Offerta economica riferita al contratto di appalto	32
18.4.2	Offerta economica riferita al contratto di concessione (Porto turistico di Torregrande)	32
19.	SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA	33
19.1	Procedura inversa	33
19.2	ADEMPIMENTI PRELIMINARI ED ESAME delle offerte tecniche	33
19.3	ESAME DELLE OFFERTE ECONOMICHE	34
19.4	ESAME della documentazione amministrativa	34
20.	COMMISSIONE GIUDICATRICE	34
21.	VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE	35
22.	AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO	35
23.	CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE	37
23.1	CLAUSOLA SOCIALE	37
23.2	ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE	37
24.	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	38
25.	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	38



DISCIPLINARE DI GARA

Gara europea con procedura aperta per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati e la concessione del servizio di raccolta e gestione dei rifiuti portuali nel Comune di Oristano. Appalto conforme ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 13 febbraio 2014

1. PREMESSE

Con determinazione a contrarre n. 1356 del 15/11/2019, questa Amministrazione ha deliberato di affidare in appalto i servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e dei connessi servizi accessori di igiene urbana conformemente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 13 febbraio 2014.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, "Codice dei contratti pubblici" (in seguito Codice).

Il luogo di svolgimento del servizio è il Comune di Oristano della Provincia di Oristano, codice NUTS ITG 28.

CIG 8049149FDE

La presente procedura telematica è svolta attraverso la piattaforma SardegnaCAT. Le istruzioni operative per l'iscrizione alla piattaforma SardegnaCAT e per l'accesso alla sezione dedicata alla gara sono contenute nell'Allegato E.

Il **Responsabile del procedimento**, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è il Dott. Ing. Giuseppe Pinna.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- 1) Progetto ai sensi dell'art. 23, commi 14 e 15, del Codice, con i contenuti ivi previsti, comprensivo dei seguenti documenti: Progetto, Capitolato Speciale d'Appalto descrittivo e prestazionale e relativi Allegati, Schema di contratto;
- 2) Bando di gara;
- 3) Disciplinare di gara;
- 4) Patto di integrità approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 21 del 05/02/2018

Il progetto di cui al n.1 è stato redatto tenendo conto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) di cui al Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 13 febbraio 2014.

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: www.comune.oristano.it, sezione Amministrazione Trasparente, Bandi di gara e contratti.

2.2 CHIARIMENTI

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare attraverso la piattaforma SardegnaCAT, almeno dieci giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.



Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74, comma 4, del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima sulla piattaforma SardegnaCAT.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

2.3 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76, comma 6, del Codice, i concorrenti sono tenuti a indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, commi 5 e 2-bis, del Codice.

Le comunicazioni per via telematica saranno effettuate da SardegnaCAT all'indirizzo PEC/posta elettronica comunicato dal concorrente al momento della registrazione e nella cartella personale del concorrente disponibile sulla piattaforma SardegnaCAT (messaggio di sistema). È onere del concorrente aggiornare tempestivamente nella propria cartella personale sul sito www.sardegnaecat.it qualsiasi variazione dell'indirizzo PEC/posta elettronica.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'affidamento è costituito da un unico lotto per ragioni di economicità e di livello qualitativo e organizzativo nonché per la sostanziale omogeneità funzionale e qualitativa delle prestazioni richieste, finalizzate in maniera unitaria alla gestione del servizio.

L'affidamento ha per oggetto un contratto misto di appalto e di concessione, ai sensi dell'art. 28, comma 7, del Codice. Nel paragrafo successivo sono indicate le prestazioni che formano l'oggetto dell'appalto e quelle che costituiscono invece l'oggetto della concessione.

**3.1 SERVIZI DI BASE CON CORRISPETTIVO A CORPO****Tabella n. 1 – Oggetto del contratto di appalto, servizi di base con corrispettivo a corpo e importo a base di gara soggetto a ribasso**

n.	Descrizione servizi/beni	CPV	P (principale) S (secondaria)
1	Servizi di base con corrispettivo a corpo: 1) programmazione dei servizi; 2) gestione informatizzata dei servizi e relativa rendicontazione; 3) monitoraggio della quantità di rifiuti urbani; 4) indagini territoriali; 5) fornitura e consegna di attrezzature e di contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani; 6) raccolta dei rifiuti urbani; 7) raccolta dei rifiuti da esumazioni e estumulazioni; 8) trasporto dei rifiuti urbani agli impianti di trattamento; 9) conteggio dei prelievi dei rifiuti; 10) gestione del centro comunale di raccolta (CCR); 11) raccolta e trasporto dei rifiuti di eventi, quali i mercati, le fiere, le sagre, le feste e le manifestazioni; 12) spazzamento manuale e spazzamento meccanizzato; 13) svuotamento dei cestini gettacarte; 14) pulizia e spurgo di pozzetti e caditoie stradali che immettono in corpi idrici superficiali; 15) diserbo; 16) servizi accessori di igiene urbana; 17) monitoraggio dei conferimenti e della qualità dei rifiuti urbani; 18) redazione della carta dei servizi; 19) redazione del bilancio ambientale e sociale del servizio; 20) servizio informativo telefonico; 21) redazione e consegna al Comune e agli utenti del calendario dei servizi; 22) informazione agli utenti sui servizi oggetto del presente appalto; 23) campagne di comunicazione e di informazione sulla corretta gestione dei rifiuti urbani; 24) informazioni al pubblico sull'andamento dei servizi oggetto del presente appalto; 25) trasporto dei rifiuti alla destinazione finale per il trattamento specifico; 26) ogni altra prestazione non rientrante tra i servizi aggiuntivi richiesta nel Capitolato e negli altri atti della procedura di gara.	90511000-3 Servizi di raccolta di rifiuti solidi urbani	P
	Servizi di trasporto di rifiuti	90512000-9 Servizi di trasporto di rifiuti	S



Servizi di spazzamento strade	90612000-0 Servizi di spazzamento strade	S
-------------------------------	--	---

Per l'importo totale a base di gara dei servizi di base con corrispettivo a corpo vedi al paragrafo 4.2

Tabella n. Ibis – Oggetto del contratto di concessione

n.	Descrizione servizi/beni	CPV	P (principale) S (secondaria)
1	Servizi di gestione dei rifiuti prodotti nel porto turistico di Torregrande	90511000-2 Servizi di raccolta di rifiuti	S

Gli importi a base di gara sono indicati nelle seguenti tabelle che contengono le tariffe unitarie soggette a ribasso.

Tabella n. Iter – Tariffe unitarie soggette a ribasso del contratto di concessione

Tipo di unità	lunghezza	tariffa annua per unità omologate fino a dodici passeggeri	tariffa annua per unità omologate per oltre dodici passeggeri
Unità da diporto stanziali. Per unità stanziali si intendono quelle con posto di ormeggio fisso nella marina di Torregrande per una durata complessiva superiore a sette giorni nell'anno solare	lunghezza fuori tutto fino a m 4,99	€ 20,00	€ 30,00
	lunghezza fuori tutto compresa tra m 5,00 e m 9,99	€ 30,00	€ 45,00
	lunghezza fuori tutto uguale o superiore a m 10,00	€ 50,00	€ 75,00
Unità da diporto che scalano occasionalmente il marina di Torregrande	lunghezza fuori tutto fino a m 4,99	€ 3,00	€ 4,50
	lunghezza fuori tutto compresa tra m 5,00 e m 9,99	€ 4,00	€ 6,00
	lunghezza fuori tutto compresa tra m 10,00 e m 14,99	€ 5,00	€ 7,50
	lunghezza fuori tutto uguale o superiore a m 15,00	€ 10,00	€ 15,00
Tipo di unità		tariffa annua	
Unità da pesca stanziali		€ 5,00 per tonnellata di stazza lorda. La tariffa totale annua in ogni caso non può essere superiore a € 100,00	



3.2 SERVIZI AGGIUNTIVI CON CORRISPETTIVO A MISURA

Tabella n. 2 – Oggetto del contratto di appalto, servizi aggiuntivi con corrispettivo a misura

n.	Descrizione servizi/beni	CPV	P (principale) S (secondaria)
1	Servizi aggiuntivi con corrispettivo a misura: 1) lavaggio dei contenitori; 2) integrazioni ai servizi di base disposte ai sensi dell'art. 22 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 marzo 2018, n. 49 (Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione); 3) trasporto agli impianti di trattamento dei rifiuti raccolti nell'esecuzione dei servizi aggiuntivi.	90511000-3 Servizi di raccolta di rifiuti solidi urbani	S

Per il valore massimo dei servizi aggiuntivi con corrispettivo a misura vedi al paragrafo 4.2

I servizi aggiuntivi con corrispettivo a misura dovranno essere prestati dall'appaltatore solo se la stazione appaltante ne farà richiesta scritta. In tal caso, il corrispettivo sarà determinato sulla base dell'impegno di personale, veicoli, mezzi e attrezzature di volta in volta concordato tra la stazione appaltante e l'appaltatore sulla base dei prezzi unitari, sottratto il ribasso offerto in sede di gara, indicati nell'Allegato 7 al Progetto. La stazione appaltante ha la facoltà di non richiedere i servizi a misura. All'appaltatore, in tale caso, non spetteranno indennizzi o risarcimenti o compensi a qualsiasi titolo.

3.3 DISPOSIZIONI COMUNI AI PARAGRAFI 3.1 E 3.2

L'importo a base di gara è al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

L'appalto è finanziato con fondi propri.

4. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI

4.1 DURATA

La durata del contratto d'appalto (escluse l'opzione e la eventuale proroga tecnica indicate sotto) è di sette anni (84 mesi).

La durata del contratto di appalto e quella del contratto di concessione decorrono dalle rispettive date di stipulazione o dalle rispettive date di inizio dell'eventuale anticipata esecuzione, qualora sussistano i presupposti di cui all'art. 32, comma 8, del Codice.

4.2 OPZIONI E RINNOVI

Prima della scadenza del contratto di appalto, il Comune può esercitare l'opzione di estendere la durata dell'appalto per ulteriori due anni agli stessi prezzi, patti e condizioni. L'esercizio dell'opzione si riferisce esclusivamente al contratto di appalto è comunicato per iscritto all'Appaltatore con un preavviso di sei mesi prima della scadenza del contratto. L'Appaltatore è tenuto a accettare l'estensione della durata del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni. Resta inteso, che è facoltà del Comune non esercitare l'opzione di estendere la durata del contratto. L'Appaltatore non ha diritto a alcun compenso, risarcimento o indennizzo nel caso in cui il Comune decida di non esercitare l'opzione.



La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11, del Codice (proroga tecnica). In tal caso, il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni e la proroga tecnica non avrà durata superiore a sei mesi. Ai fini dell'art. 35, comma 4, del Codice, il valore massimo stimato dell'appalto, è pari a **euro 43.587.353,33** al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge così suddiviso:

- a) servizi di base con corrispettivo a corpo del contratto di appalto per sette anni, euro 31.530.397,19 al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge;
- b) servizi di base con corrispettivo a corpo del contratto di appalto per l'eventuale estensione di due anni della durata del contratto, euro 9.008.684,91 al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge;
- c) servizi di base con corrispettivo a corpo del contratto di appalto per sei mesi di eventuale proroga tecnica, euro 2.252.171,23 al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge.
- d) servizi aggiuntivi con corrispettivo a misura del contratto di appalto per sette anni, euro 490.000,00 al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge;
- e) servizi aggiuntivi con corrispettivo a misura del contratto di appalto per l'eventuale estensione di due anni della durata del contratto, euro 140.000,00 al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge;
- f) servizi aggiuntivi con corrispettivo a misura del contratto di appalto per sei mesi di eventuale proroga tecnica, euro 35.000,00 al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge;
- g) servizi di base del contratto di concessione per sette anni, euro 96.600,00 al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge;
- h) servizi di base del contratto di concessione per l'eventuale estensione di due anni della durata del contratto, euro 27.600,00 al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge;
- i) servizi di base del contratto di concessione per sei mesi di eventuale proroga tecnica, euro 6.900,00 al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze non soggetto a ribasso è pari a **euro zero**.

L'aggiudicatario riconosce al Comune di Oristano una quota almeno del **10% (soggetta a rialzo)** del corrispettivo fatturato per l'esecuzione del contratto di concessione per i servizi resi presso il Porto turistico di Torregrande.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice sono tenuti a indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.



Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2, lettera f), del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lettere b), c), del Codice ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

6. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. **black list** di cui al Decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, **pena l'esclusione dalla gara**, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 14 dicembre 2010 (art. 37 del D.L. 3 maggio 2010, n. 78, convertito in L. 30 luglio 2010, n. 122) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1, comma 3, del Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 14 dicembre 2010.

Nei casi previsti dalla Legge, ai sensi dell'art. 1, comma 53, della L. 6 novembre 2012, n. 190, gli operatori economici devono possedere, **pena l'esclusione dalla gara**, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi e esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. **white list**) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda



di iscrizione al predetto elenco (cfr. Circolare Ministero dell'Interno prot. 25954 del 23 marzo 2016 e DPCM 18 aprile 2013 come aggiornato dal DPCM 24 novembre 2016).

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità costituisce **causa di esclusione** dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della L. 190/2012.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.

I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCPass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016. Ai sensi degli articoli 81, commi 1 e 2, nonché 216, comma 13 del Codice, le stazioni appaltanti e gli operatori economici utilizzano la banca dati AVCPass istituita presso ANAC per la comprova dei requisiti.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lettera b), del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

- a) **Iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3, del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
- b) **Iscrizione** all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali di cui all'art. 212 del D.lgs. 03 aprile 2006, n. 152 e s. m. e i. per le seguenti categorie e classi di cui al Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 03 giugno 2014, n. 120:
 - 1) categoria 1 [art. 8, comma 1, lett. a), del citato DM 120/2014] classe d): inferiore a 50.000 abitanti e superiore o uguale a 20.000 abitanti [art. 9, comma 2, lett. d), del citato DM 120/2014] o classe superiore. L'iscrizione nella predetta categoria 1 deve essere idonea allo svolgimento di tutte le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani rientranti nell'oggetto del presente appalto:
 - a. Raccolta e trasporto di rifiuti urbani (allegato A Delibera n. 8 del 12/09/2017),
 - b. Attività di spazzamento meccanizzato (allegato B Delibera n.8 del 12/09/2017);
 - c. Attività di gestione centri di raccolta (Delibera n. 2 del 20/07/2009)
 - 2) categoria 4: raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi [art. 8, comma 1, lett. d), del citato DM 120/2014], classe f): quantità annua complessivamente trattata inferiore a 3.000 tonnellate [art. 9, comma 3, lett. f), del citato DM 120/2014] o classe superiore;
 - 3) categoria 5: raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi [art. 8, comma 1, lett. e), del citato DM 120/2014], classe f): quantità annua complessivamente trattata inferiore a 3.000 tonnellate [art. 9, comma 3, lett. f), del citato DM 120/2014] o classe superiore.

Disposizioni comuni per i precedenti punti a) e b)

Per la comprova dei requisiti di cui ai precedenti punti a) e b), la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

Fatturato minimo annuo nel settore di attività oggetto dell'appalto e riferito a ciascuno degli ultimi tre esercizi finanziari disponibili di almeno **euro 6.882.213,68** IVA esclusa.



La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4, e dell'allegato XVII, parte I, del Codice:

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA.

Tale requisito è previsto, nel rispetto dell'art. 83, comma 5, del D.lgs. 50/2016 perché:

- 1) è proporzionato al valore dell'appalto oggetto della presente procedura di affidamento;
- 2) consente in via propedeutica un apprezzamento di affidabilità del concorrente data la rilevanza e la significatività del servizio da prestare:
 - a) che è qualificato giuridicamente come servizio pubblico locale di rilevanza economica e come servizio pubblico essenziale;
 - b) che richiede una professionalità di livello adeguato per conseguire gli obiettivi posti dalla Legge e dagli atti di gara in materia di raccolta differenziata dei rifiuti urbani.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'**attività da meno di tre anni**, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

7.3.1 ESECUZIONE DI SERVIZI ANALOGHI

Il concorrente deve aver eseguito:

- a) nell'ultimo triennio, servizi analoghi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani per un ambito territoriale con popolazione servita di almeno 90.000 abitanti (quantità di abitanti complessivamente serviti nel triennio);
- b) nell'ultimo triennio, servizi analoghi di spazzamento, prestati per un ambito territoriale con popolazione servita di almeno 90.000 abitanti (quantità di abitanti complessivamente serviti nel triennio).

La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e dell'allegato XVII, parte II, del Codice.

In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti modalità: originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione.

In caso di servizi/forniture prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità: originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione.

7.3.2 POSSESSO DI CERTIFICAZIONI

- a) **Possesso** di una **valutazione di conformità** del proprio sistema di gestione della **qualità** alla norma UNI EN ISO 9001:2015 nel settore della gestione dei rifiuti, idonea, pertinente e proporzionata all'oggetto del presente appalto.

La comprova del requisito è fornita mediante un certificato di conformità del sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015.

Tale documento è rilasciato da un organismo di certificazione accreditato ai sensi della norma *UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1* per lo specifico settore e campo di applicazione/scopo del certificato richiesto, da un Ente



nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell'art. 5, paragrafo 2, del Regolamento (CE), n. 765/2008.

Al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 87, comma 1, del Codice, la stazione appaltante accetta anche altre prove relative all'impiego di misure equivalenti, valutando l'adeguatezza delle medesime agli standard sopra indicati.

- b) **Possesso di valutazione di conformità** delle proprie **misure di gestione ambientale** alla norma UNI EN ISO 14001:2015 nel settore della gestione dei rifiuti, idonea, pertinente e proporzionata all'oggetto del presente appalto.

La comprova del requisito è fornita mediante un certificato di conformità del sistema di gestione ambientale rilasciato da un organismo di certificazione accreditato, ai sensi della norma UNI CEI-EN ISO/IEC 17021-1, per lo specifico settore e campo di applicazione/scopo del certificato richiesto, da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell'art. 5, paragrafo 2, del Regolamento (CE), n. 765/2008.

Al ricorrere delle condizioni di cui agli articoli 87, comma 2, del Codice la stazione appaltante accetta anche altre prove documentali relative all'impiego di misure equivalenti, valutando l'adeguatezza delle medesime agli standard sopra indicati.

7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lettere d), e), f) e g), del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari e ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo all'**iscrizione** nel **registro** tenuto dalla **Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura** oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al **paragrafo 7.1, lettera a)**, deve essere posseduto da:

- a) ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- b) ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo all'**iscrizione** all'**Albo Nazionale dei Gestori Ambientali** di cui al **paragrafo 7.1, lettera b)**, deve essere posseduto da ciascun soggetto per il servizio che esegue, purché, nel suo complesso, il concorrente lo possieda per intero.

Il requisito relativo al fatturato globale minimo annuo di cui al **paragrafo 7.2** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nei termini di seguito indicati: la mandataria deve possedere almeno il 60% del requisito, mentre i mandanti lo devono possedere almeno in misura pari al 10%. In ogni caso, nel suo complesso, a pena di esclusione, il raggruppamento o il consorzio devono possedere per intero il requisito. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.



Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale il requisito di cui al **paragrafo 7.3.1** deve essere posseduto dalla mandataria nella misura di almeno il 60% e dalle mandanti nella misura di almeno il 10%. Nel suo complesso il raggruppamento temporaneo orizzontale deve possedere il requisito per intero.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il requisito al **paragrafo 7.3.1** deve essere posseduto dalla mandataria.

I requisiti di cui al **paragrafo 7.3.2** sono posseduti da ciascuna impresa componente del raggruppamento.

7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lettere b) e c), del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'**iscrizione** nel **registro** tenuto dalla **Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura** oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al **paragrafo 7.1, lettera a)**, deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

Il requisito relativo all'**iscrizione** all'**Albo Nazionale dei Gestori Ambientali** di cui al **paragrafo 7.1, lettera b)**, deve essere posseduto da ciascun soggetto per il servizio che esegue, purché, nel suo complesso, il concorrente lo possieda per intero.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), devono essere posseduti e comprovati dagli stessi con le modalità previste dal Codice, salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.

8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lettere b) e c), del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7, del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria preli avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria sia l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12, del Codice.



A eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3, del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al paragrafo 2.3, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

9. SUBAPPALTO

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti della prestazione che intende subappaltare o concedere in cottimo in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

Non costituisce motivo di esclusione, ma comporta, per il concorrente, **il divieto di subappalto**, l'indicazione di un subappaltatore che, contestualmente, concorra in proprio alla gara.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3, del Codice.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

- 1) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo base dell'appalto e precisamente di importo pari a euro 924.090,96, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7, del Codice;
- 2) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8, del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6, del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta a ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89, comma 1, del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:



- a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b) fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, del D.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso Ufficio Economato del Comune di Oristano;
- c) fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3, del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9, del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- 1) <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- 2) <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- 3) http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- 4) <http://www.ivass.it/ivass/impreses.jsp/HomePage.jsp>

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della L. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 93 del Codice);
- 4) avere validità per centottanta giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo e intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b) la rinuncia a eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c) la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- 7) riportare l'autentica della sottoscrizione;
- 8) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;
- 9) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5, del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori centottanta giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante e essere **prodotte** in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7, del Codice. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.



In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a) in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lettere d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b) in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte.

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo a alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato a impegnare il garante.

11. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo sul territorio del Comune di Oristano dove dovranno essere eseguite le prestazioni è **obbligatorio**, tenuto conto che è necessario che le offerte vengano formulate, ai sensi dell'art. 79, comma 2, del Codice, soltanto a seguito di una visita dei luoghi. La mancata effettuazione del sopralluogo è **causa di esclusione** dalla procedura di gara.

Il sopralluogo può essere effettuato ogni giorno previo appuntamento. La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata all'indirizzo servizio.ambiente@comune.oristano.it e deve riportare i seguenti dati dell'operatore economico: nominativo del concorrente; recapito telefonico; recapito fax/indirizzo e-mail; nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

La suddetta richiesta dovrà essere inviata entro 5 giorni antecedenti la data di scadenza per la presentazione delle offerte.

Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti con almeno 2 giorni di anticipo.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato a effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti.

La stazione appaltante rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo.

In caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di imprese di rete di cui al paragrafo 5, lettere a), b) e, se costituita in RTI, di cui alla lettera c)**, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.

In caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di imprese di rete di cui al paragrafo 5, lettera c) non ancora costituita in RTI**, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete



o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l'operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.

In caso di **consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c)**, del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

La mancata allegazione della presa visione dei luoghi oppure del certificato rilasciato dalla stazione appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione è sanabile mediante soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9, del Codice.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a euro 500,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1174 del 19 dicembre 2018 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 6 marzo 2019) o successiva delibera pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9, del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante **esclude** il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67, della L. 23 dicembre 2005, n. 266.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

I concorrenti che intendono partecipare alla presente procedura di gara, pena la nullità dell'offerta e l'esclusione dalla stessa, devono far pervenire l'offerta e i documenti richiesti attraverso la piattaforma SardegnaCat entro il termine perentorio delle ore 19:00 del giorno 08/01/2020

Non sarà tenuta valida e non sarà accettata alcuna offerta pervenuta oltre tale termine anche per cause non imputabili al concorrente.

Il mancato ricevimento di tutta o parte della documentazione richiesta per la partecipazione alla procedura comporta l'irricevibilità dell'offerta e la non ammissione alla procedura.

È in ogni caso responsabilità dei soggetti concorrenti l'invio tempestivo e completo dei documenti e delle informazioni richieste, ai sensi del presente disciplinare di gara, pena l'esclusione dalla presente procedura.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

I documenti richiesti devono essere sottoscritti con firma digitale.

L'offerta sarà composta, a pena di esclusione, di tre buste virtuali e precisamente:

- 1) Busta virtuale "A – documentazione amministrativa";
- 2) Busta virtuale "B – documentazione tecnica";
- 3) Busta virtuale "C – offerta economica".



Con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la presentazione delle offerte, pena l'irricevibilità, i concorrenti possono sostituire documenti già caricati sulla piattaforma SardegnaCat.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

La domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative del DGUE (Allegato A del disciplinare di gara), le schede relative all'offerta tecnica (Allegato B del disciplinare di gara), l'offerta economica (Allegato D del disciplinare di gara) e le schede relative all'offerta economica (Allegato C del disciplinare di gara) devono essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione sulla piattaforma SardegnaCat.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9, del Codice.

Le offerte tardive **saranno escluse** in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lettera b), del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice per centottanta giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni a una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:



- a) il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- b) l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, a eccezione delle false dichiarazioni;
- c) la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- d) la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- e) la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine – non superiore a dieci giorni – perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

15. CONTENUTO DELLA BUSTA “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La busta A contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione, in bollo, è redatta, preferibilmente secondo il modello di cui all'Allegato A e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta:

- a) nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- b) nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;



- c) nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
- 1) **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - 2) **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - 3) **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega:

- a) copia conforme all'originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione sulla piattaforma SardegnaCat secondo quanto di seguito indicato.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore. La Parte I contiene le informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice, pertanto non deve essere compilato da parte dell'operatore economico.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C.

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento. Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;



- 5) PASSOE dell'ausiliaria;
- 6) **In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list"**, dichiarazione dell'ausiliaria del possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del D.L. 78/2010, convertito in L. 122/2010) **oppure** dichiarazione dell'ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1, comma 3, del DM 14 dicembre 2010 con allegata copia dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D.

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal **paragrafo 6** del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

*[Si ricorda che, fino all'aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56, ciascun soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di cui all'art. 80, comma 5, lettere f-bis e f-ter, del Codice – cfr. **paragrafo 15.3.1** del presente Disciplinare].*

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «**A**» ovvero compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui paragrafo 7.1 del presente disciplinare;
- b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al paragrafo 7.2 del presente disciplinare;
- c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità tecnica e professionale di cui al paragrafo 7.3 del presente disciplinare;
- d) la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale di cui al paragrafo 7.3.2 del presente disciplinare.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- a) nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- b) nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- c) nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lettera l), del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

15.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

15.3.1 Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, con le quali:

- 1) *[fino all'aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56]* dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lettere f-bis) e f-ter) del Codice;



- 2) dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza, etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- 3) dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa e eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei *servizi/fornitura*, sia sulla determinazione della propria offerta;
- 4) accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- 5) accetta il patto di integrità approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 21 del 05/02/2018 allegato alla documentazione di gara (art. 1, comma 17, della L. 190/2012);
- 6) dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante con Deliberazione della Giunta Comunale n. 198 del 10 dicembre 2013 reperibile sul sito comunale nella 'amministrazione trasparente' e si impegna, in caso di aggiudicazione, a osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- 7) accetta, ai sensi dell'art. 100, comma 2, del Codice, i requisiti particolari per l'esecuzione del contratto nell'ipotesi in cui risulti aggiudicatario;
- 8) *[nei casi previsti dalla Legge]* dichiara di essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. *white list*) istituito presso la Prefettura della provincia di ... **oppure** dichiara di aver presentato domanda di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. *white list*) istituito presso la Prefettura della provincia di ...
- 9) dichiara di aver preso visione dei luoghi **oppure** allega il certificato rilasciato dalla stazione appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione;
- 10) indica i seguenti dati: domicilio fiscale ..., codice fiscale ..., partita IVA ...; indica l'indirizzo PEC ... **oppure**, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ... ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, commi 2-bis e 5, del Codice;
- 11) dichiara di avere letto e compreso e di accettare le risposte della Stazione Appaltante alle richieste di chiarimenti presentate dai potenziali concorrenti nonché gli avvisi di rettifica riferiti alla presente procedura aperta pubblicati sul profilo di committente della Stazione Appaltante;
- 12) autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara **oppure** non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lettera a), del Codice;
- 13) attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento UE 679/2016, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara e che in ogni momento può esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi degli articoli da 15 a 22 e dell'articolo 34 del Regolamento UE 679/2016.

Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list"

- 14) dichiara di essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze **oppure** dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.M. 14 dicembre 2010 e allega copia conforme dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero;



Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia

- 15) si impegna a uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3, del D.P.R. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267

- 16) indica, a integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lettera d), del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare ... rilasciati dal Tribunale di ... nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate a una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Le suddette dichiarazioni, di cui ai punti da 1 a 16)5, potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

15.3.2 Documentazione a corredo

Il concorrente allega:

- 1) PASSOE di cui all'art. 2, comma 3, lettera b), della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria;
- 2) documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8, del Codice;
- 3) **per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7, del Codice**, copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7, del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;
- 4) ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC
- 5) Documentazione attestante l'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo.

Si precisa che l'assolvimento dell'imposta di bollo è dovuta, secondo quanto previsto dall'art.2, della PARTE I, dell'Allegato A – Tariffa, del DPR 26 ottobre 1972, n.642 “Disciplina dell'imposta di bollo” e dal D.L.26/04/2013, n.43, convertito con modificazioni dalla L.24/06/2013, n.71 per adeguamento dell'importo (€ 16,00), tramite, alternativamente, le seguenti modalità:

- Copia del Modello F23 dal quale si evince l'assolvimento dell'imposta di bollo per la gara in oggetto con importo dovuto, corredata da dichiarazione di conformità all'originale resa ai sensi del DPR 445/00, scansionata in formato PDF e firmata digitalmente; il mod. F23 va compilato indicando nella sezione 4 i dati dell'operatore economico; nella sezione 5 i dati dell'Ente, nella sezione 6 (ufficio o ente) il codice **TWK**, nella sezione 10 (estremi dell'atto) l'anno ed il numero del CIG, nella sezione 11 (codice tributo) il codice **456T**, nella sezione 12 (descrizione) la dicitura imposta di bollo, nella sezione 13 (importo) la cifra 16,00 Euro.

Oppure

- attestazione di pagamento dell'imposta di bollo con contrassegno telematico, rilasciato dall'intermediario, caricata a sistema e firmata digitalmente. Si rammenta che il contrassegno dovrà essere debitamente annullato.

15.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al paragrafo 15.1.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- 1) copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;



- 2) dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- 1) atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- 2) dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- 1) dichiarazione attestante:
 - a) l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, a uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48, comma 8, del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c) dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- 1) copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- 2) dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- 3) dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- 1) copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. 82/2005;
- 2) dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- 1) **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. 82/2005;



- 2) **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, a uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c) le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 15.3.3 potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

16. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA

La busta "B – Offerta tecnica" contiene, **a pena di esclusione**, la relazione tecnica delle prestazioni offerte.

La relazione contiene una proposta tecnico-organizzativa che illustra, con riferimento ai criteri e sub-criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo **paragrafo 18.1**, gli elementi indicati di seguito.

1) Fascicoli riferiti alle prestazioni oggetto del contratto di appalto:

- a) **fascicolo 1** che descrive l'organizzazione e le modalità complessive di svolgimento dei servizi di base (riferimento, paragrafo 18, tabella n. 5, criterio di valutazione n. 1);
- b) **fascicolo 2** che descrive la gestione informatizzata dei servizi (riferimento, paragrafo 18, tabella n. 5, criterio di valutazione n. 2);
- c) **fascicolo 3** che descrive la gestione del centro comunale di raccolta (riferimento, paragrafo 18, tabella n. 5, criterio di valutazione n. 3);
- d) **fascicolo 4** che descrive l'organizzazione dei servizi di spazzamento (riferimento, paragrafo 18, tabella n. 5, criterio di valutazione n. 4);
- e) **fascicolo 5** che descrive il servizio di diserbo (riferimento, paragrafo 18, tabella n. 5, criterio di valutazione n. 5);
- f) **fascicolo 6** che descrive il servizio di raccolta su chiamata dei rifiuti ingombranti e dei RAEE (riferimento, paragrafo 18, tabella n. 5, criterio di valutazione n. 6);
- g) **fascicolo 7** che descrive le campagne di comunicazione sulla corretta gestione dei rifiuti (riferimento, paragrafo 18, tabella n. 5, criterio di valutazione n. 7);
- h) **fascicolo 8** che descrive la variante migliorativa relativa a autocompostaggio e compostaggio di comunità (riferimento, paragrafo 18, tabella n. 5, criterio di valutazione n. 8);
- i) **fascicolo 9** che descrive le varianti migliorative riferite ai cestini gettacarte (riferimento, paragrafo 18, tabella n. 5, criterio di valutazione n. 9);
- j) **fascicolo 10** che descrive le varianti migliorative riferite alla misurazione puntuale dei RUR nei condomini (riferimento, paragrafo 18, tabella n. 5, criterio di valutazione n. 10);
- k) **fascicolo 11** che descrive le varianti migliorative riferite alla prevenzione dell'abbandono dei rifiuti e al conseguente mantenimento del decoro urbano anche riferite al videocontrollo (riferimento, paragrafo 18, tabella n. 5, criterio di valutazione n. 11);
- l) **fascicolo 12** che descrive le altre varianti migliorative soggette a valutazione discrezionale (riferimento, paragrafo 18, tabella n. 5, criterio di valutazione n. 12);

2) Fascicoli riferiti alle prestazioni oggetto del contratto di concessione:

- a. **fascicolo 13** che descrive l'organizzazione e le modalità complessive di svolgimento dei servizi da prestare presso il Porto turistico di Torregrande (riferimento, paragrafo 18, tabella n. 5, criterio di valutazione n. 13);



- b. **fascicolo 14** che descrive le varianti migliorative consistenti nella tariffazione puntuale dei rifiuti a carico degli utenti del Porto turistico di Torregrande;

La relazione deve essere corredata del cronoprogramma dettagliato delle operazioni di attivazione delle prestazioni e delle schede relative all'offerta tecnica di cui all'Allegato B al presente disciplinare di gara.

L'intera relazione contenente la proposta tecnica organizzativa per la descrizione degli elementi di cui al punto 1) deve essere contenuta in non più di 50 (cinquanta) pagine formato A4 (carattere: Arial – dimensione 11 pt).

L'intera relazione contenente la proposta tecnica organizzativa per la descrizione degli elementi di cui al punto 2) deve essere contenuta in non più di 10 (dieci) pagine formato A4 (carattere: Arial – dimensione 11 pt).

Non saranno valutati i contenuti delle pagine che eccedono il numero sopra indicato.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Progetto, **pena l'esclusione** dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 68 del Codice.

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al paragrafo 15.1.

È facoltà del concorrente presentare varianti al progetto posto a base di gara. I requisiti minimi che la variante deve rispettare sono quelli indicati al paragrafo 18. Le modalità di presentazione delle varianti consistono nella compilazione dei fascicoli da 8 a 12 dell'offerta tecnica come indicato sopra.

17. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA

La busta "C – Offerta economica" contiene, **a pena di esclusione**, l'offerta economica predisposta preferibilmente secondo l'Allegato D allegato al presente disciplinare di gara e contenere i seguenti elementi:

- a) il ribasso unico percentuale per i servizi di base con corrispettivo a corpo e per i servizi aggiuntivi con corrispettivo a misura del contratto di appalto;
- b) il ribasso unico percentuale per i servizi di base del contratto di concessione;
- c) percentuale del fatturato annuo relativo servizi di base del contratto di concessione riconosciuta al Comune di Oristano come canone concessorio;
- d) la stima dei costi aziendali relativi alla salute e alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10, del Codice. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto;
- e) la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell'art. 95, comma 10, del Codice;
- f) progetto di assorbimento del personale di cui alla clausola sociale indicata al paragrafo 23.

Per i ribassi percentuali, verranno prese in considerazione fino a tre cifre decimali.

L'offerta economica deve essere corredata dalle schede di cui all'Allegato C al presente disciplinare di gara con riferimento ai servizi con corrispettivo a corpo.

L'offerta economica, **a pena di esclusione**, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui ai paragrafi 15.1.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del Codice.



La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

Tabella n. 4 – Sintesi dei punteggi

COMPONENTE	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica - criteri di valutazione riferite alle prestazioni oggetto del contratto di appalto	75
Offerta tecnica - criteri di valutazione riferite alle prestazioni oggetto del contratto di concessione	5
Totale Offerta tecnica	80
Offerta economica relativa ai servizi di base con corrispettivo a corpo e per i servizi aggiuntivi con corrispettivo a misura del contratto di appalto (ribasso)	18
Offerta economica relativa alle tariffe unitarie dei servizi di base del contratto di concessione (ribasso)	1
Offerta economica riferita all'incremento della percentuale del fatturato annuo relativo ai servizi di base del contratto di concessione riconosciuta al Comune di Oristano come canone concessorio (rialzo)	1
Totale Offerta economica	20
TOTALE	100

18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nelle sottostanti tabelle con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la dicitura “punti D max” della tabella n. 5 vengono indicati i “Punteggi discrezionali”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata con la dicitura “punti Q max” della tabella n. 5 vengono indicati i “Punteggi quantitativi”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.

Nella colonna identificata con la dicitura “punti T max” della tabella n. 5 vengono indicati i “Punteggi tabellari”, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Tabella n. 5 – Criteri di valutazione dell'offerta tecnica

n°	criteri di valutazione riferite alle prestazioni oggetto del contratto di appalto	punti max	n°	sub-criteri di valutazione	punti D max	punti Q max	punti T max
1	Organizzazione e modalità complessive di svolgimento dei servizi di base con corrispettivo a corpo	25	1.1	Livello di efficacia delle azioni che saranno realizzate per la riduzione della quantità totale dei rifiuti urbani e da avviare alle operazioni di smaltimento	8		
			1.2	Livello di efficacia delle soluzioni adottate per il raggiungimento di una percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani almeno dell'81% su base annua in ogni anno di vigenza del presente appalto	6		
			1.3	Numero di utenze domestiche condominiali per le quali l'Appaltatore offre un servizio di raccolta domiciliare come utenze singole con l'assegnazione a ciascuna di contenitori a uso proprio. Il numero massimo di utenze condominiali è 2.742.		4	
			1.4	Livello di efficacia delle attività di verifica dei conferimenti delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche	4		



n°	criteri di valutazione riferite alle prestazioni oggetto del contratto di appalto	punti max	n°	sub-criteri di valutazione	punti D max	punti Q max	punti T max
			1.5	Livello di efficacia delle modalità di gestione del servizio di raccolta domiciliare presso le grandi utenze non domestiche, di cui all'allegato 4 al progetto, sotto il profilo del miglior soddisfacimento delle esigenze di conferimento delle utenze medesime come quantità e tempi di prelievo dei rifiuti	3		
2	Gestione informatizzata dei servizi, come previsto dall'art. 19 del Capitolato Speciale d'Appalto	3	2.1	Livello di esaustività e attendibilità delle informazioni	2		
			2.2	Fornitura di un servizio di assistenza ai referenti del Comune per l'utilizzo della piattaforma negli orari di apertura degli uffici comunali			1
3	Gestione del centro comunale di raccolta	5	3.1	Livello di efficacia nell'organizzazione dell'accoglienza per l'informazione alla corretta differenziazione dei rifiuti e per l'assistenza agli utenti	2		
			3.2	Livello di efficacia delle modalità di identificazione e di registrazione degli utenti, di rilevamento della quantità e del tipo dei rifiuti conferiti e di costituzione di un archivio elettronico dei dati da mettere a disposizione del Comune che consenta di attuare un sistema premiante per i cittadini virtuosi	3		
4	Organizzazione dei servizi di spazzamento	12	4.1	Livello di efficacia degli interventi previsti al fine di garantire pulizia e decoro del suolo pubblico o soggetto a uso pubblico	4		
			4.2	Livello di accuratezza delle operazioni per la migliore pulizia del suolo oggetto del servizio	2		
			4.3	Livello di capacità dei veicoli utilizzati di asportare la maggior quantità possibile di rifiuti dal suolo	2		
			4.4	Livello di accuratezza delle operazioni per la migliore pulizia nelle aree di transito dei flussi pedonali, per esempio, di studenti e trasfertisti	3		
			4.5	Livello di efficacia dei sistemi proposti per il controllo, da parte del Comune, dei servizi di spazzamento	1		
5	Organizzazione dei servizi di diserbo	5	5.1	Livello di efficacia del programma annuale di gestione delle malerbe e di contenimento nell'utilizzo di prodotti fitosanitari	3		
			5.2	Livello di efficacia nell'individuazione delle aree del territorio necessitanti del servizio	2		
6	Servizio di raccolta su chiamata dei rifiuti ingombranti e dei RAEE	3	6.1	Livello di efficacia delle azioni proposte per fare fronte ai picchi di richieste e mantenere il tempo massimo di attesa previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto per i passaggi presso gli utenti	3		
27	Campagne di comunicazione sulla corretta gestione dei rifiuti	6	7.1	Livello di completezza dell'articolazione del <i>media planning</i> inteso come numero e tipologia di strumenti comunicativi utilizzati	1		
			7.2	Livello di completezza dei <i>target</i> coinvolti rispetto a quelli presenti nella realtà socioeconomica del Comune e di efficacia delle modalità dell'animazione territoriale sotto il profilo della massimizzazione del coinvolgimento delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche	2		
			7.3	Incremento della percentuale del corrispettivo contrattuale dedicata alle campagne di comunicazione rispetto alla percentuale minima prevista dal Capitolato Speciale d'Appalto. Come indicato nel Capitolato Speciale d'Appalto i costi sostenuti dovranno essere rendicontati puntualmente al Comune anche con la produzione di pezze giustificative contabili		3	
8	Varianti migliorative riferite allo studio e alla realizzazione di progetti di autocompostaggio individuale e di compostaggio di comunità, che	3	8.1	Livello di efficacia delle modalità di sensibilizzazione agli utenti per massimizzare l'adesione ai progetti	0,5		



	consentano di diminuire la quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico comunale oltre alle emissioni in atmosfera di gas inquinanti e gli altri impatti ambientali. I predetti progetti devono rispettare le pertinenti normative vigenti		8.2	Livello di efficacia delle modalità dei controlli al domicilio delle utenze ai fini dell'identificazione dei comportamenti non aderenti ai progetti	2,5		
9	Varianti migliorative costituite da interventi sui cestini gettacarte di proprietà del Comune presenti sul territorio che riducono le dimensioni della bocca di conferimento in modo da consentirne l'utilizzo solo per rifiuti di piccole dimensioni	3	9.1	Livello di efficacia dell'intervento per limitare l'uso dei contenitori ai rifiuti di piccole dimensioni	1,5		
			9.2	Numero di contenitori gettacarte integrativi offerti dal concorrente simili a quelli già presenti sul territorio		1,5	
10	Varianti migliorative che consentono la misurazione puntuale dei RUR (rifiuti urbani indifferenziati) per le singole famiglie che dimorano nei condomini	3	10.1	Livello di efficacia dell'intervento per la misurazione puntuale dei rifiuti conferiti	3		
11	Varianti migliorative per la prevenzione dell'abbandono dei rifiuti e per il conseguente mantenimento del decoro urbano anche riferite al videocontrollo	4	11.1	Livello di efficacia dell'intervento nel ridurre l'abbandono dei rifiuti in rapporto al rischio al quale le stesse sono soggette	2		
			11.2	Numero di dispositivi di videosorveglianza offerti per integrare quelli già a disposizione del Comune			2
12	Altre varianti migliorative riferite alle prestazioni del contratto di appalto (non a quello di concessione) diverse da quelle oggetto di altri specifici punteggi, che apportano incrementi delle frequenze di svuotamento dei contenitori oppure che cambiano le modalità di erogazione di un servizio già previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto migliorandone l'efficienza e l'efficacia	3	12.1	Livello di rilevanza dei servizi interessati dalle proposte di variante	2		
			12.2	Livello di miglioramento dei servizi per il conseguimento degli obiettivi di cui all'art. 5 del Capitolato Speciale d'Appalto	1		
n°	criteri di valutazione riferite alle prestazioni oggetto del contratto di concessione	punti max	n°	sub-criteri di valutazione	punti D max		
13	Organizzazione e modalità complessive di svolgimento dei servizi di base da svolgere presso il Porto turistico di Torregrande	4	13.1	Livello di accuratezza dei servizi volti a massimizzare la raccolta differenziata dei rifiuti per il loro più idoneo trattamento specifico	1		
			13.2	Caratteristiche delle attrezzature fornite in relazione al controllo dei conferimenti	2		
			13.3	Livello di efficacia delle misure attuate per evitare la dispersione di rifiuti nel mare	1		
14	Variante migliorativa consistente nella tariffazione puntuale dei rifiuti a carico degli utenti del Porto turistico di Torregrande	1	14.1	Livello di efficacia del progetto di tariffazione puntuale eventualmente proposto dal concorrente	1		
Totale		80	Totale		68,5	8,5	3

18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

18.2.1 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI QUALITATIVI DISCREZIONALI "D"

A ciascuno degli **elementi qualitativi** cui è assegnato un **punteggio discrezionale** nella colonna identificata con la dicitura "punti D max" della tabella n. 5, ogni commissario attribuirà un **coefficiente variabile** da zero a uno secondo la seguente graduazione:

- 1) 0 = offerta inadeguata;
- 2) 0,30 = offerta insufficiente;
- 3) 0,60 = offerta sufficiente;
- 4) 0,75 = offerta buona;
- 5) 0,90 = offerta ottima;
- 6) 1,00 = offerta eccellente.



Successivamente la commissione:

- a) determinerà la **media provvisoria** dei coefficienti relativi a ciascun sub-criterio che ogni commissario avrà attribuito discrezionalmente a ciascuna offerta;
- b) quindi, trasformerà la suddetta media provvisoria di ciascun sub-criterio in una **media definitiva** C_i riportando a uno la media più alta e proporzionando direttamente a tale media massima le altre.

18.2.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI QUANTITATIVI “Q”

Per ciascuno degli **elementi** cui è assegnato un **punteggio quantitativo** nella colonna identificata con la dicitura “punti Q max” della tabella n. 5, la commissione calcola il coefficiente C_i con la seguente formula: $C_i = R_q/R_{max}$, dove R_q è il valore indicato nell’offerta in esame, R_{max} è il valore indicato nell’offerta con valore maggiore.

18.2.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI TABELLARI “T”

I punteggi tabellari indicati nella colonna “punti T max” della tabella n. 5 sono fissi e predefiniti e saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

18.3 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione, terminata l’attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all’attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente **metodo aggregativo compensatore**.

Il punteggio è dato dalla seguente formula:

$$P_i = C_{ai} \times P_a + C_{bi} \times P_b + \dots C_{ni} \times P_n + T_{ai}$$

dove

P_i è il punteggio del concorrente i;

C_{ai} è il coefficiente relativo al criterio di valutazione a del concorrente i;

C_{bi} è il coefficiente relativo al criterio di valutazione b del concorrente i;

.....

C_{ni} è il coefficiente relativo al criterio di valutazione n del concorrente i;

P_a è il peso del criterio di valutazione a;

P_b è il peso del criterio di valutazione b;

.....

P_n è il peso del criterio di valutazione n;

T_{ai} è il peso del criterio di valutazione tabellare a del concorrente i;

Nella circostanza che nessun concorrente raggiunga il punteggio massimo previsto (80 punti), a garanzia del mantenimento del rapporto qualità/prezzo indicati (80/20) si procederà alla “riparametrazione” dei punteggi. Saranno attribuiti 80 punti al concorrente col punteggio più alto (migliore offerta tecnica) e agli altri concorrenti i valori ottenuti mediante proporzione lineare.

Non verranno valutate le offerte che avranno ottenuto un punteggio relativamente alla offerta tecnica inferiore a punti 40 prima della procedura di riparametrazione dei punteggi come sopra descritto.



18.4 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

18.4.1 OFFERTA ECONOMICA RIFERITA AL CONTRATTO DI APPALTO

Quanto all'offerta economica riferita al contratto di appalto, sarà attribuito a ciascun elemento economico un coefficiente, variabile da zero a uno, calcolato tramite la seguente formula con il **metodo bilineare**

$$C_i \text{ (per } A_i \leq A_{soglia}) = X * A_i / A_{soglia}$$
$$C_i \text{ (per } A_i > A_{soglia}) = X + (1 - X) * [(A_i - A_{soglia}) / (A_{max} - A_{soglia})]$$

dove

C_i = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo
 A_i = valore dell'offerta (ribasso) del concorrente i-esimo
 A_{soglia} = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti
 $X = 0,85$
 A_{max} = valore dell'offerta (ribasso) più conveniente

18.4.2 OFFERTA ECONOMICA RIFERITA AL CONTRATTO DI CONCESSIONE (PORTO TURISTICO DI TORREGRANDE)

Offerta economica relativa alle tariffe unitarie dei servizi di base del contratto di concessione (ribasso)

Quanto all'offerta economica riferita alle tariffe unitarie dei servizi di concessione (porto turistico di Torregrande), sarà attribuito a ciascun elemento economico un coefficiente, variabile da zero a uno, calcolato tramite la seguente formula con il **metodo dell'interpolazione lineare** $C_i = R_{off} / R_{max}$

dove:

C_i è il coefficiente attribuito al concorrente i-esimo;
 R_{off} è il **ribasso** percentuale dell'offerta del concorrente i-esimo;
 R_{max} è il **ribasso** percentuale dell'offerta più conveniente.

Offerta economica riferita all'incremento della percentuale del fatturato annuo relativo ai servizi di base del contratto di concessione riconosciuta al Comune di Oristano come canone concessorio (rialzo)

Quanto all'offerta economica riferita all'incremento della percentuale del fatturato del contratto di concessione (porto turistico di Torregrande), sarà attribuito a ciascun elemento economico un coefficiente, variabile da zero a uno, calcolato tramite la seguente formula con il **metodo dell'interpolazione lineare** $C_i = R_a / R_{max}$

dove:

C_i è il coefficiente attribuito al concorrente i-esimo;
 R_a è il **rialzo** percentuale dell'offerta del concorrente i-esimo;
 R_{max} è il **rialzo** percentuale dell'offerta più conveniente.

L'aggiudicatario riconosce al Comune di Oristano una quota almeno del 10% (soggetta a rialzo) del corrispettivo fatturato per l'esecuzione del contratto di concessione per i servizi resi presso il Porto turistico di Torregrande, al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge.



19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

19.1 PROCEDURA INVERSA

La stazione appaltante, per ragioni di snellezza e di accelerazione delle operazioni di gara, utilizzerà la procedura inversa di cui all'art. 133, comma 8, del Codice.

Le offerte tecniche e le offerte economiche saranno, pertanto, esaminate prima della verifica dell'idoneità degli offerenti. Al fine di garantire che la verifica dell'assenza di motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione sia effettuata in maniera imparziale e trasparente e che, conseguentemente, l'appalto sia aggiudicato a un offerente in possesso dei requisiti di ordine generale e speciale e di idoneità professionale stabiliti nel presente Disciplinare, le operazioni di gara si svolgeranno secondo le modalità seguenti.

Le operazioni di gara in seduta pubblica sono aperte a tutti; sono ammessi con potere di intervento i legali rappresentanti dei concorrenti o soggetti muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. Il presidente della commissione giudicatrice provvederà a verificare le identità dei presenti riportandole sul verbale di gara nonché a far compilare loro il "Prospetto delle presenze" che verrà sottoscritto dallo stesso presidente e che verrà allegato al verbale.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo, del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La stazione appaltante procede alla suddetta verifica in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive (DGUE e altre dichiarazioni integrative), rese dai concorrenti in merito al possesso dei requisiti generali e speciali.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli articoli 81 e 216, comma 13, del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

19.2 ADEMPIMENTI PRELIMINARI ED ESAME DELLE OFFERTE TECNICHE

La prima seduta di gara si svolgerà in seduta pubblica il giorno 10/01/2020 alle ore 10:00 presso l'ufficio del Dirigente del Settore Sviluppo del Territorio in Via Ciudadella de Minorca n.19 in Oristano.

Nella prima seduta pubblica, la commissione giudicatrice procederà:

- a) alla verifica della tempestività della ricezione in via telematica dei plichi, della loro integrità e regolarità formale;
- b) all'apertura della offerte tecniche e alla verifica della documentazione alle specifiche del presente disciplinare

In sedute riservate successive, la commissione giudicatrice valuterà le offerte tecniche pervenute e assegnerà i relativi punteggi, secondo i parametri indicati nel Disciplinare di gara.

Anche delle operazioni compiute dalla commissione giudicatrice in seduta riservata verrà redatto apposito verbale, a cura del segretario verbalizzante della commissione.

Terminate le operazioni di valutazione delle offerte tecniche, la commissione giudicatrice provvederà a convocare la nuova seduta pubblica di gara, dandone comunicazione con congruo anticipo alle imprese partecipanti tramite il portale SardegnaCAT

Nella nuova seduta pubblica di gara la commissione giudicatrice comunicherà i risultati della valutazione condotta sulle offerte tecniche, dando lettura dei relativi punteggi assegnati.



19.3 ESAME DELLE OFFERTE ECONOMICHE

Nella medesima seduta pubblica di gara, la commissione giudicatrice procederà anche all'apertura delle buste telematiche contenenti le offerte economiche (Busta C – Offerta economica), verificandone il contenuto e dando lettura delle offerte economiche nonché assegnando i relativi punteggi.

La commissione giudicatrice provvederà anche a verificare che le offerte economiche contengano l'indicazione del costo della manodopera e del costo degli oneri aziendali di sicurezza disponendo l'esclusione dei concorrenti che non vi hanno provveduto.

Nella stessa seduta pubblica, infine, la commissione giudicatrice procederà, sulla scorta delle valutazioni espletate e dei punteggi attribuiti a ciascun offerente per l'offerta tecnica e per l'offerta economica, alla formazione della graduatoria provvisoria, sommando al punteggio attribuito all'offerta economica i punti precedentemente attribuiti all'offerta tecnica. Il presidente della commissione darà lettura, quindi, della graduatoria provvisoria, provvedendo a verificare se vi siano offerte anormalmente basse ai sensi dell'art. 97 del Codice.

19.4 ESAME DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Qualora la commissione giudicatrice non rilevi la presenza di offerte anormalmente basse, dispone, nella seduta pubblica di apertura delle offerte economiche, l'apertura della "BUSTA "A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA", del primo e del secondo graduato e, previo controllo della completezza della documentazione amministrativa presentata, procede a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare la eventuale procedura di soccorso istruttorio;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d) rimettere le risultanze al Responsabile del procedimento, il quale adotta il provvedimento di ammissione o di esclusione dalla procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del Codice e ne dispone le pubblicazioni e le comunicazioni di legge.

La stazione appaltante può procedere in qualunque momento a effettuare, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, i controlli sulle dichiarazioni sostitutive rese dai concorrenti in merito all'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice, nonché alla sussistenza dei requisiti di idoneità, capacità economico-finanziaria e tecnico professionale (cfr. Comunicato del Presidente ANAC del 26 ottobre 2016).

Resta inteso che qualora il primo e/o il secondo graduato, o altro concorrente scrutinato, collocatosi in utile posizione nella graduatoria di merito, venisse escluso dalla procedura, la commissione giudicatrice dovrà rideterminare la graduatoria di merito, dando corso alla nuova riparametrazione e al ricalcolo della soglia di anomalia nonché alle ulteriori operazioni di scrutinio della documentazione amministrativa.

In esito alle operazioni di cui sopra, la commissione giudicatrice definisce, in seduta pubblica, la graduatoria di merito, delibera la proposta di aggiudicazione a favore del miglior offerente risultante dalla predetta graduatoria.

Resta inteso che, qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva di non procedere all'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 95, comma 12, del Codice.

20. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice sarà nominata, ai sensi dell'art. 77 del Codice e dell'art. 1, comma 1, lettera c), del D.L. 18 aprile 2019, n. 32 convertito con modificazioni dalla L. 14 giugno 2019, n. 55, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte e sarà composta da un numero dispari di tre membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative



alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche e economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP come indicato dalle Linee guida ANAC n. 3 del 26 ottobre 2016 e successivo aggiornamento.

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del Codice.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche e economiche, la commissione provvede a comunicare tempestivamente al RUP i casi di **esclusione** da disporre per:

- a) mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;
- b) presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lettera a), del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- c) presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4, lettere a) e c), del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino a individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti a escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3, lettera c) e 97, commi 5 e 6, del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente paragrafo 22.

22. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.



Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12, del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5, Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85, comma 5, del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lettera d), del Codice.

La stazione appaltante, previa verifica e approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5, e 33, comma 1, del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo, altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88, comma 4-*bis* e 89 e dall'art. 92, comma 3, del D.lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9, del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Laddove l'aggiudicatario sia in possesso della sola domanda di iscrizione all'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. *white list*) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede, la stazione appaltante consulta la Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia immettendo i dati relativi all'aggiudicatario (ai sensi dell'art. 1, comma 52, della L. 190/2012 e dell'art. 92, commi 2 e 3, del D.lgs. 159/2011).

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3, del D.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4, del D.lgs. 159/2011.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9, del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8, del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.



Il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110, comma 1, del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11, del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (G.U. 25 gennaio 2017, n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a euro 2.000,00. La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lettera c-bis), del Codice.

23. CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE

23.1 CLAUSOLA SOCIALE

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto a assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'articolo 50 del D.lgs. 50/2016, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del D.lgs. 15 giugno 2015, n. 81. A tal fine, l'elenco del personale attualmente impiegato è riportato nell'Allegato 4. Considerato che sono cambiate le condizioni di esecuzione dell'appalto rispetto all'appalto stipulato con l'operatore uscente, il personale da riassorbire sarà definito in esito a una verifica congiunta tra stazione appaltante, appaltatore e sindacati.

Il concorrente allega all'offerta economica un progetto di assorbimento atto a illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale con particolare riferimento al numero dei lavoratori che beneficeranno della stessa e alla relativa proposta contrattuale (inquadramento e trattamento economico). La mancata presentazione del progetto, anche a seguito dell'attivazione del soccorso istruttorio, equivale a mancata accettazione della clausola sociale. La mancata accettazione della clausola sociale costituisce manifestazione della volontà di proporre un'offerta condizionata, come tale inammissibile nelle gare pubbliche, per la quale si procede all'esclusione dalla gara. Il rispetto delle previsioni del progetto di assorbimento è oggetto di monitoraggio da parte del Comune durante l'esecuzione del contratto.

23.2 ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE

Per l'esecuzione del servizio/fornitura oggetto del presente appalto sono richieste le seguenti condizioni particolari di esecuzione di seguito descritte, la cui accettazione è stata dichiarata dall'aggiudicatario in sede di offerta



(paragrafo 15.3.1, n. 7). In caso di mancato rispetto delle suddette condizioni particolare di esecuzione la stazione appaltante non procederà alla stipula del contratto.

Servizi aggiuntivi con corrispettivo a misura

I servizi con corrispettivo a misura devono essere prestati dall'appaltatore solo se l'amministrazione aggiudicatrice ne fa richiesta scritta. In tal caso, il corrispettivo è determinato sulla base dell'impegno di personale, veicoli, mezzi e attrezzature di volta in volta concordato tra l'amministrazione aggiudicatrice e l'appaltatore e sulla base dei prezzi unitari, sottratto il ribasso offerto in sede di gara, indicati nel Capitolato Speciale d'Appalto e nel Disciplinare di gara. L'amministrazione aggiudicatrice ha la facoltà di non richiedere i servizi a misura. All'appaltatore, in tale caso, non spettano indennizzi o risarcimenti o compensi a qualsiasi titolo.

Subentro di altro contraente in luogo della stazione appaltante e recesso unilaterale

Qualora sia istituito e organizzato il servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte dell'Ente di governo di cui all'art. 3 bis, comma 1 bis, del D.L. 138/2011 come convertito in L. 148/2011 o di altro soggetto competente per Legge, l'appaltatore è tenuto a accettare l'eventuale sostituzione nel rapporto contrattuale dell'amministrazione aggiudicatrice con i predetti Ente di governo o altro soggetto competente per legge. Ciò senza possibilità per l'appaltatore di richiedere risarcimenti, indennizzi, compensi, rimborsi a qualsiasi titolo. La presente clausola può trovare applicazione anche nel caso di esercizio dei poteri sostitutivi previsto dall'art. 204, comma 3, del D.lgs. 152/2006.

In alternativa, qualora sia istituito e organizzato il servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte dell'Ente di governo (art. 3 bis, comma 1 bis, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 come convertito in L. 14 settembre 2011, n. 148 e s. m. e i.) o di altro soggetto competente per Legge, l'amministrazione aggiudicatrice può recedere unilateralmente dal contratto con preavviso scritto. Il preavviso, ove possibile, è di almeno sei mesi. Il recesso con le medesime modalità può trovare applicazione anche nel caso di esercizio dei poteri sostitutivi previsto dall'art. 204, comma 3, del D.lgs. 152/2006. Nel caso di recesso unilaterale dell'amministrazione aggiudicatrice trova applicazione l'art. 109 del D.lgs. 50/2016 e s. m e i.

24. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Oristano, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

25. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s. m. e i. e del Regolamento UE 2016/679, si informano i concorrenti che i dati raccolti saranno trattati sia con strumenti cartacei sia con supporti informatici per le finalità di gestione della presente procedura aperta e per la successiva gestione dell'affidamento.

Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio. Il diniego di conferimento dei dati comporta l'impossibilità di partecipare alla procedura.

I dati saranno comunicati per gli adempimenti previsti dal Codice, ai soggetti che partecipano alla gara.

I dati saranno conservati per i controlli dell'ANAC e per finalità statistiche e di monitoraggio dei contratti pubblici nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Il titolare del trattamento dei dati è Comune di Oristano - Sindaco Lutz Andrea, sindaco@comune.oristano.it - telefono: 0783/791225 – 0783/791227

Il responsabile del trattamento dei dati è Avvocato Cora' Nadia - E-mail: consulenza@entionline.it - telefono: 0376.803074 - fax: 0376.1850103